

**STATUTO
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
GIOVENTU' ISOLACCIA
ENTE DI TERZO SETTORE**

Art. 1. Costituzione

1. È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore"), avente la denominazione:

"Associazione Promozione Sociale
GIOVENTU' ISOLACCIA Ente di Terzo
Settore"

Più brevemente

"APS GIOVENTU' ISOLACCIA ETS"

2. È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. Sede e durata

1. L'associazione ha sede legale nel Comune di Valdidentro (SO), Via Presura, 9. L'associazione può istituire sedi e uffici operativi in Italia per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2. Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato dal Consiglio Direttivo.

3. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, atte a favorire la crescita culturale della comunità di Valdidentro (SO), il suo sviluppo turistico nonché la diffusione della conoscenza del suo patrimonio storico, culturale, religioso e ambientale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3. L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, una delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere e, f, i, k, u, t e z dell'articolo 5 primo comma Codice del Terzo Settore e in particolare:

- promuovere la socialità, la partecipazione e contribuire alla crescita civile dei propri soci, come dell'intera comunità attraverso iniziative di folklore, di divertimento e di solidarietà nel paese, in ogni ambiente scolastico ed extrascolastico nel rispetto della fede e morale cristiana, al fine di conseguire gli obiettivi sociali;
- promuovere servizi ricreativi e culturali nelle diverse fasce di età, con particolare attenzione ai giovani, collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati.
- unire ed ordinare in bene la Gioventù maschile e femminile del paese di



Isolaccia nelle iniziative ed opere di interesse proprio della Gioventù o di utilità del paese, continuando la tradizione del passato;

- promuovere la programmazione e l'attuazione di iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano alla formazione culturale allargando gli orizzonti didattici degli insegnanti, educatori ed operatori affinché sappiano trasmettere i valori della tradizione del passato;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 primo comma Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 primo comma Codice del Terzo Settore;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le



medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d) esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

5. L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, tra cui in via esemplificativa:

- organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra;
- svolgere attività di servizi quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, locazioni di beni propri, gestioni di pubblici esercizi, ostelli, rifugi ecc. e attività di produzione nelle forme previste dalla legge e nel rispetto delle finalità previste dallo statuto.

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- dall'introito delle quote sociali;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi;
- proventi ottenuti da gestioni e iniziative effettuate ai sensi di legge e del presente statuto, nonché dalle attività esercitate ai sensi di legge e del presente statuto;
- contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.

4. Ai fini dell'acquisto e del mantenimento della personalità giuridica dell'associazione, il patrimonio deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 22 Codice del Terzo Settore.



5. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- dalle donazioni, lasciti e ogni forma di contributo sia pubblico che privato.

6. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

7. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

8. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

9. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

1. Il numero degli associati è illimitato. L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza. Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 35, comma 3 del codice del terzo settore, che condividano le finalità dell'Associazione.

2. Sono associati dell'associazione: i soci ordinari e i soci onorari.

3. Tutti gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ha durata pari ad un anno solare e deve essere rinnovata entro la fine del mese di marzo di ogni anno. Ogni associato ha diritto di elettorato attivo e passivo.

4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5. L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea.

6. Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza versando le quote annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono soci onorari dell'associazione coloro che, oltre a versare la quota annuale, vengono nominati, anche su proposta dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività od azioni significative che siano relative allo scopo di interesse generale dell'associazione.

7. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo per ricevere la modulistica da compilare per la richiesta di adesione e successivamente provvedere a fornire prova dell'avvenuto versamento della quota associativa dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone ed impegnandosi ad approvarne ed osservarne statuto e gli eventuali regolamenti.

8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di





ammissione proposte che saranno da ritenersi accolte qualora non pervenga diversa determinazione dall'associazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di adesione del versamento della quota associativa in vigore all'atto dell'adesione. In caso di mancato accoglimento il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'aspirante associato del diniego, fornendone motivazione. La notifica del diniego dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. e comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del Codice del Terzo Settore.

9. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa per una intera annualità.

10. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art. 6. Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario e il Tesoriere;
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione.

2. I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

4. Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

5. Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7. Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota

associativa.

2. In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio, sia esso persona fisica, giuridica o ente, ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'articolo 24 terzo comma Codice del terzo Settore.

3. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

5. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui infra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione, se esistente. Per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica o altro mezzo tecnologico idoneo a essere raggiunti, la convocazione avverrà con SMS al numero di cellulare fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato.

6. Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea. E' possibile intervenire alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Il Direttivo, su richiesta del socio, da effettuarsi entro 24 ore dalla data di convocazione, attiverà e invierà ai richiedenti il link di accesso a idonea piattaforma di telecomunicazione a cui il socio potrà connettersi.

7. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo articolo 14, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

8. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;





- b) l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- d) l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore;
- e) l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- f) gli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

9. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea

straordinaria: a) l'approvazione delle modifiche statutarie;

b) la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;

c) lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore e la nomina dell'Organo di liquidazione.

10. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

1. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

3. Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

Art. 8. Consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che rimane in carica per cinque esercizi, composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri, compresi il Presidente e il vice presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone

fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

2. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma rimane in carica la maggioranza del Consiglio, il Consiglio Direttivo decadrà a scadenza. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

3. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Art. 9. Presidente

1. Al Presidente dell'associazione, al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. La rappresentanza della società spetta anche ai membri di cui al precedente articolo 8.3, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

2. Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art. 10. Vice presidente

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11. Segretario - Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.





2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.
3. Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio con i limiti previsti dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.
4. Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere, con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 11.3.
5. Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
6. Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art. 12. Libri dell'associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo (se previsto), dell'Organo di revisione (se previsto) nonché il libro dei soci dell'associazione.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'articolo 15 terzo comma del Codice del Terzo Settore: l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. Organo di controllo e Organo di revisione

1. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.
2. Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
4. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.
5. I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del

bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

6. La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

7. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 14. Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, come meglio specificato al successivo articolo 14.3.

3. Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo ed entro il 30 aprile di ciascun anno o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno devono essere approvati il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

5. I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15. Avanzi di gestione

1. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

2. Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 16. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

2. In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, nelle modalità e nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 del codice del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati tempo per tempo dall'assemblea dei soci.

Art. 17. Controversie

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o



interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti. Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

2. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

3. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

Art. 18 Foro Competente

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Sondrio.

2. Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 19. Regolamenti

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 20. Volontariato e lavoro nell'Associazione

1. L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare dagli artt. 17 e 36 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dagli artt. 17 e 36 del Codice del Terzo Settore.

3. Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'associazione sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 21. Responsabilità violazione amministrative

1. Con riferimento all'articolo 11 sesto comma D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, l'associazione si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

2. L'associazione si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e



innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

3. Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'associazione abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'associazione, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'articolo 5 terzo comma dello stesso D.Lgs. 472/1997.

4. La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 22. Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del codice civile.

Gianni Nido